COMUNE DI CANOSIO - Prot 0001421 del 07/06/2025 Tit 1 Cl 1 Fasc 5

COMUNE DI CANOSIO

Provincia di Cuneo
Via Provinciale n° 3 - C.A.P. 12020
Tel. e Fax 0171.998122
e-mail: info@comune.canosio.cn.it
http:www.comune.canosio.cn.it
Cod.Fiscale e P. Iva 00506090042

ORDINANZA N. 2/2025

Strada Comunale "Colle del Preit - Altopiano Gardetta" Ex- Strada militare n° 308 Colle Gardetta - Colle Cologna. Istituzione di obblighi e limitazioni per la circolazione.

IL SINDACO

Premesso che l'area del Pianoro della Gardetta rappresenta un ambito di eccezionale valore sotto il profilo paesaggistico e naturalistico che deve essere mantenuto e tutelato ed è individuato quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) e censito dall'APAT come Patrimonio Geologico Italiano;

Atteso che la strada militare n° 308 della Gardetta, in considerazione della sua particolare articolazione e sviluppo, costituisce uno straordinario percorso paesaggistico naturale che l'Amministrazione Comunale si prefigge di preservare e valorizzare adottando provvedimenti finalizzati a promuovere la crescita di un turismo ecosostenibile in linea con la vocazione turistica della Valle;

Visto il Verbale di consegna definitiva del 26/09/2014 ai Comuni di Canosio e Sambuco della strada militare n°308;

Visto il protocollo d'intesa tra i Comuni di Canosio, Marmora, Castelmagno, Demonte, Sambuco che contempla un programma di interventi finalizzato a:
- Ridurre i danni ambientali attraverso la riduzione del traffico motorizzato privato;
- Selezionare un'utenza motivata attraverso progetti turistici compatibili e miranti alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche, storiche e paesaggistiche della zona;
- Salvaguardare e favorire l'economia locale basata sulla zootecnia e sul turismo in forma compatibile con la tutela dell'ambiente;

Visto il verbale di deliberazione n°7 del 10/03/2017 del Consiglio dell'Unione Montana Valle Maira recante oggetto "Fruizione motorizzata a scopo ludico del territorio della valle Maira" nella quale si sottolinea l'importanza e la priorità della promozione di un turismo sostenibile anche limitando il transito ai mezzi motorizzati;

Ritenuto, pertanto, doversi adottare provvedimenti al fine della tutela paesaggistico-ambientale del territorio, dell'infrastruttura stradale e anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità dei fruitori della viabilità in oggetto;

Visto l'art. 11 comma 4 della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 il quale prevede che le Amministrazioni Comunali sulle strade di propria competenza possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale;

Visto il D.P.R. 24.07.1977 n.616;

Visti gli artt. 5-6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16/11/1992, nr. 495 - Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 art. 50 comma 4;

ORDINA

- **La revoca dell'ordinanza n.1/2025 del 23/04/2025 di chiusura della strada a monte della località Servino;**

- **Il divieto di transito permanente da località Colle del Preit a località Colle Cologna (confine comunale) per tutte le categorie di veicoli a motore**;

Resta attiva l'ordinanza n. 9 del 03/08/2021 – chiusura della strada comunale da località Colle Margherina – laghetto Meja – Colle d'Ancoccia per tutte le categorie di veicoli a motore;

L'applicazione delle deroghe previste all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 nonché l'applicazione di deroghe per le categorie di mezzi di seguito specificate:

a) mezzi destinati alle attività agro-silvopastorali, mezzi impiegati nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, di antincendio, di pubblica sicurezza, mezzi del comune;

b) veicoli muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune tra cui i mezzi al servizio di persone disabili;

A norma dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione;

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Canosio lì 6 giugno 2025.

Il Sindaco

VALLERO Domenico

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993